

N.2418 /2018 R.G.



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice Designato  
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c proposto da ZAGAMI con l'avv. SQUEO NICOLA

CONTRO

Intesa San Paolo con l'avv. GENTILE ENRICO

### RILEVATO

che è pacifico in causa che la resistente ha provveduto a cancellare la segnalazione in CRIF oggetto del ricorso già in data 06 aprile 2018, come risulta anche dalla comunicazione del 09 aprile 2018 della medesima prodotta sub. 1 dal ricorrente; che pertanto va sicuramente dichiarata cessata la materia del contendere e, per quanto riguarda la regolamentazione delle spese del giudizio, occorre attenersi al criterio della cd. soccombenza virtuale;

che in tale prospettiva va senz'altro considerato soccombente il ricorrente alla luce della considerazione che egli ha promosso il presente procedimento a distanza di soli quattro giorni da quando (13 marzo 2018) aveva contestato alla convenuta la segnalazione presso il CRIF della esposizione debitoria a suo nome e quindi senza aver concesso un minimo spatium deliberandi ad Intesa San Paolo che, peraltro, ha provveduto ad accogliere la richiesta dello Zagami già il 17 marzo 2018, come dalla stessa asserito senza che il ricorrente abbia contestato tale allegazione;

che, alla luce di tale ricostruzione, risulta evidente come l'iniziativa giudiziale del ricorrente sia stata affrettata e anche incauta;

che peraltro egli ha anche dimostrato una non comune pervicacia nel coltivare il presente giudizio, disinteressandosi totalmente del risultato favorevole che aveva già conseguito, dal momento che ha notificato ricorso e decreto di fissazione di udienza

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83a866d5267fe604772196577d



dopo che la resistente, in data 06 aprile 2018, gli aveva comunicato di aver accolto la sua richiesta, e quindi nonostante fosse ancora in tempo per soprassedere a tale incumbente, atteso che il termine che gli era stato assegnato a tal fine da questo giudice sarebbe scaduto il 09 aprile 2018;

che alla luce di queste ultime considerazioni nella condotta del ricorrente è ravvisabile anche la mala fede che giustifica la sua condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ad una somma, equitativamente determinata, pari alla metà di quella liquidata a titolo di compenso, sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva dei giudizi cautelari di valore indeterminato;.

**P.Q.M**

Dichiara cessata la materia del contendere e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente procedimento che liquida nella somma di Euro 3.575,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% di tale importo, oltre IVA e CPA.

Visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c.

condanna altresì il ricorrente a corrispondere alla resistente la somma di Euro 1.787,50.

Verona 19/04/2018

Il Giudice Designato

